

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Circolare del 22 luglio 1998 n. 9891136

Oggetto: Impiego di sementi di riproduzione vegetativa e di piante in agricoltura biologica - artt.6 e 6 bis del Reg. 2092/91.

Con Reg. CE n.1935 del 22 giugno 1995 del Consiglio sono state introdotte limitazioni in agricoltura biologica al materiale sementiero e vivaistico derivante dall'agricoltura convenzionale.

Una tale scelta, che accrescerà la credibilità di un metodo di produzione diverso per convinzione e per vocazione agli occhi dei prodotti e dei consumatori, è stata decisa per rompere uno dei legami che, se a lungo mantenuti, rischiano di far perdere credibilità al mondo del biologico.

Al momento dell'emanazione del Regolamento non ci sono state opposizioni alle determinazioni prese per l'introduzione di tale materiale perché sostanzialmente si è condivisa la scelta operata ed anche perché la normativa prevedeva momenti di deroga per consentire agli operatori di attrezzarsi, organizzarsi e consentire, quindi, l'affrancamento dal convenzionale di un settore in costante crescita.

Il tempo trascorso non ha risolto i problemi della conformazione alle nuove disposizioni dal 1 gennaio 1998 per quanto riguarda l'impiego del materiale di moltiplicazione definito come "piante" dall'art. 6 bis del Reg. CEE n. 2092/91.

Ciò che risulta opportuno è un esame puntuale della situazione per comprendere come muoversi nei confronti dell'acquisizione del materiale sementiero e di riproduzione vegetativa in base alle disposizioni del ricordato Reg. CEE n.2092/91 artt. 6 e 6 bis.

L'articolo 6, paragrafo 2 del citato regolamento, prevede che "per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologica implica che la pianta porta-seme per le sementi e la pianta porta marza per i materiali di riproduzione vegetativa sono state ottenute conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali".

In altre parole, per l'ottenimento di detti materiali, la pianta porta seme e la pianta porta marze, per la rispettiva produzione di seme e materiale di produzione vegetativa, debbono essere coltivate con lo stesso metodo di coltivazione previsto per le colture biologiche in pieno campo per una generazione nel caso di piante erbacee per due cicli vegetativi nel caso di piante perenni nell'accezione di quanto precisato dall'allegato III, lettera A, paragrafo 9, lettera a), che indica piante perenni le colture arboricole, vite e luppolo.

Nel caso di sementi, la loro "biologicità" si può considerare acquisita quando la pianta portaseme produce sementi che possono essere impiegate come biologiche nel successivo ciclo colturale. Nel caso di bulbose e/o tuberose che, per ragioni tecniche richiedono, per la produzione del seme, il reimpianto del bulbo o del tube-

ro, il ciclo generazionale del reimpianto del bulbo o del tubero stesso.

Nel caso di materiale di riproduzione vegetativo, la pianta madre per la produzione di marze, darà la marza "biologica" dopo il secondo ciclo.

Per detto materiale, come previsto dallo stesso articolo 6, paragrafi 3 a) si è tuttora in regime di deroga che scade il 31 dicembre 2000.

L'articolo 6 bis definisce per piante "le piante intere destinate a essere piantate per la produzione di vegetali" cioè le piante autoradicate nel caso di materiale che non abbisogna di portainnesti e/o piante innestate o di piantine ottenute a partire da seme per il trapianto in serra o pieno campo.

Per tali piante la deroga è scaduta al 31 dicembre 1997 e quindi le produzioni vegetali ottenute da piante e piantine provenienti da agricoltura convenzionale e trapiantate in unità produttive da agricoltura biologica, non potranno essere etichettate ai sensi dell'art.5, paragrafi 1 e 3. Quanti abbisognano del predetto materiale di moltiplicazione, debbono fare riferimento al mercato nazionale ed europeo che ne ha disponibilità. Qualora tale materiale non risulti disponibile, l'operatore agricolo potrà utilizzare il materiale di riproduzione (portainnesto e nesto) per i quali è consentita la deroga e/o provvedere a costituire la pianta nell'azienda di destinazione finale. Al fine di facilitare la costituzione di piante e/o piantine si può ricorrere anche alla loro produzione in fitocella presso l'azienda del produttore od in vivaio con substrati ammessi dall'allegato II A o con terreno biologico e semprechè, per la difesa, si utilizzino i prodotti di cui all'allegato II B.

Tale pratica consentita per il materiale di moltiplicazione non è ammessa per le attività produttive ordinarie. Questo Ministero, al fine di facilitare la conoscenza della disponibilità di materiali di moltiplicazione, ed una corretta concessione di deroghe per il materiale non disponibile di cui all'art.6, paragrafo 3, lettera a), ha sottoscritto una convenzione con l'Ense, che prevede la centralizzazione in questo Ente, delle informazioni di mercato sulla disponibilità di sementi e materiale di riproduzione vegetativa, m semplificando quanto già indicato con la circolare del 15 febbraio 1996 prot.9690822 in merito alla costituzione di Centri distinti.

Per effetto della predetta convenzione, l'Ense è altresì autorizzato, oltre ad acquisire informazioni sulla disponibilità di mercato del materiale di moltiplicazione, a concedere le deroghe nel caso di accertata non disponibilità di prodotto per il quale la deroga stessa è consentita fino al 31 dicembre 2000.

In ordine a ciò, le ditte sementiere ed i vivaisti vorranno comunicare all'Ense le proprie disponibilità di materiale di moltiplicazione e gli operatori a segnalare le proprie esigenze. Gli organismi di controllo, al fine di abbreviare le fasi di acquisizione dei dati informativi, dovranno trasmettere allo scrivente Ministero, alle Regioni ed alle

P.A. i nominativi degli operatori sementieri che producono materiale sementiero e di riproduzione vegetativa.

L'Ense provvederà a dare periodiche informazioni al Ministero, alle Regioni e P.A., agli Organismi di controllo, alle Confederazioni Nazionali Professionali dell'agricoltura ed alle Associazioni di categoria per consentire agli operatori di conoscere la disponibilità di materiale sementiero e di riproduzione vegetativa sui mercati nazionale e comunitario.

Per detto servizio, l'Ense può richiedere la corresponsione di un compenso alle Ditte sementiere e vivaistiche.

Con tale operazione il Ministero intende dare un sostegno al mondo del biologico e favorire l'avvio e lo sviluppo di iniziative provate per la produzione di materiale di moltiplicazione "biologico" e contribuendo in tal modo, a confermare la credibilità al comparto.

Il direttore generale